



**Consorzio Industriale Provinciale
Cagliari**

**REGOLAMENTO AZIENDALE CONTENENTE LE MISURE URGENTI PER
ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO
(D.L. 21 SETTEMBRE 2021 – N° 127)**

Al fine di dare atto a quanto contenuto nel Decreto Legge n°127 del 21 settembre 2021, il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, attraverso il presente regolamento, rende note le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche.

ARTICOLO 1 – Modalità di accesso al luogo di lavoro del personale dipendente

Ai sensi dell'articolo 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 e modificato dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127)", a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale del Consorzio deve obbligatoriamente possedere la certificazione verde COVID-19, per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Ai sensi del medesimo comma, il dipendente è obbligato ad esibire al Consorzio, su richiesta, la citata certificazione verde COVID-19.

Il Consorzio si riserva di effettuare tali verifiche, anche a campione, sui lavoratori dipendenti.

Con atto formale prot. n.4764 del 7/10/2021 i dipendenti Massimo Salone e Mariano Soro sono stati incaricati di effettuare tali verifiche; unitamente alla nota d'incarico sono state fornite le istruzioni alle quali i suddetti incaricati dovranno scrupolosamente attenersi.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate dovessero riscontrarsi irregolarità nella certificazione, il personale incaricato è tenuto a segnalare immediatamente al Direttore Generale quanto emerso dalle verifiche ed al dipendente è fatto divieto di poter accedere al luogo di lavoro.

Il soggetto che potrà contestare formalmente le violazioni degli obblighi di cui all'art. 9-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 è esclusivamente il Direttore Generale, la dott.ssa Anna Maria Congiu.

Sulla base di quanto indicato nell'art. 9-quinquies, comma 6, del D.L. 52/2021, il personale, nel caso in cui comunicati di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento del controllo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione



**Consorzio Industriale Provinciale
Cagliari**

ARTICOLO 2 – Modalità di accesso di altri soggetti negli uffici del Consorzio

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa presso il Consorzio, devono possedere la certificazione verde COVID-19. Pertanto, chiunque acceda, a qualunque titolo, agli uffici o alle aree del Consorzio, è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 al personale presente in guardiana.

Con atto formale prot. n. 7465 del 7/10/2021 il dipendente Giancarlo Meloni è stato incaricato di effettuare tali verifiche; unitamente alla nota d'incarico sono state fornite le istruzioni alle quali il suddetto incaricato dovrà scrupolosamente attenersi.

Nel caso in cui l'incaricato alle verifiche dovesse riscontrare irregolarità nella certificazione verde COVID-19, o nel caso in cui il soggetto dovesse rifiutarsi di esibirla, gli sarà vietato l'accesso.

Tale situazione di irregolarità dovrà essere immediatamente segnalata al Direttore Generale.

ARTICOLO 3 – Modalità di verifica della certificazione verde COVID-19

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti incaricati e sopra indicati, saranno effettuate con le modalità di cui all'articolo 13 del D.P.C.M. del 17/06/2021.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 sopra citato, è fatto obbligo all'intestatario della certificazione verde COVID-19 dimostrare a richiesta degli incaricati, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

ARTICOLO 4 – Accesso del personale in violazione degli obblighi

L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, in violazione degli obblighi di cui all'art. 9-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 52 del 22 aprile 2021, è punito con la sanzione di cui al comma 8 dell'articolo 9 quinquies sopra riportato e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Maria Congiu